Variante al progetto definitivo di una struttura per attività culturali, sociali ed assistenziali, in via Villanova 16, Napoli

da realizzare ai sensi dell'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG di Napoli approvato con delibera di Giunta n. 488 del 22/07/2016

Soggetto proponente: Edil Co Fi srl

n tavola	GE	sch001a			
scala					
oggetto	Scl	nema di co	ontratto		
tipo elaborato progetto definitivo-variante					
nome file 031vURcnva.dwg					
commessa	fase	comparto	tipo	numero	rev.
031	V	GE	sch	001	а

rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
—	06-2019	I.L.	G.A.	oda	prima emissione

coordinamento, progettazione architettonica e paesaggistica Od'A Officina d'architettura S.r.l. Direttore Tecnico: arch. Alessandra Fasanaro



info@oda.na.it www.oda.na.it tel + 39 081 5512020 www.oua.na.it fax + 39 081 661430 cciaa 656217

aspetti giuridici avv. Enrico Soprano

progettazione strutturale ing. Rocco Gravinese

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto d' Appalto n del del				
APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI ED ASSISTENZIALI IN VIA VILLANOVA 16, NAPOLI				
L'anno il giorno del mese di in Napoli, presso la sede:				
TRA				
Edil Co Fi srl, rappresentata in questo atto dal sig. Ivan Statuto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, di seguito chiamata "Stazione Appaltante"				
E				
L'Impresa, con sede legale in, Via, P. IVA, C.F. e N° iscrizione del Registro Imprese di, rappresentata in questo atto dal Sig nella sua qualità di con poteri di rappresentanza di seguito chiamata "Impresa"				
PREMESSO				
- che la Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori in narrativa, previa pubblicazione di apposito bando, ha esperito pubblico incanto dal cui verbale risulta l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa, che ha offerto un ribasso del				
- che con nota prot del				
 che il predetto Capitolato faceva parte della documentazione di gara; che l'Appaltatore ha accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni in esso contenute; che l'Appaltatore ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nei relativi 				
allegati; - che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal 07.09.2010 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.				
Stabilito che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto,				
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:				

Art. 1 (Significato delle abbreviazioni)

- 1. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato "Codice";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 08 giugno 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "Regolamento";

- Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016. n. 50 e all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2010, n. 207, di seguito indicato "R.U.P.".

ART. 2

(Valore delle premesse e degli allegati)

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 2. L'esecuzione dei lavori è regolata:
- dalle clausole del presente contratto;
- dal Capitolato Generale di Appalto D.M. LL.PP. 145/2000 per gli articoli non abrogati dal Regolamento;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.P.R. 207/2010;
- dal Capitolato Speciale d'appalto;
- dagli Elaborati progettuali approvati dalla Stazione Appaltante;
- dall'Offerta Economica dell'Impresa;
- e, per quanto non previsto:
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
- 3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

ART. 3

(Oggetto del contratto)

L'affidamento delle attività è effettuato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, e compensato con l'applicazione dei prezzi unitari di progetto ribassati secondo l'offerta dall'Impresa in sede di gara.

ART. 4

(Importo del contratto)

- 1. L'importo complessivo del presente contrato, ammonta ad Euro, oltre l'IVA di legge, così ripartito:
- A) Importo lavori: Euro 193.710,12 B) Oneri per la Sicurezza: Euro 3.000,00
- 2. Il corrispettivo per la progettazione è comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tale attività, ivi compresi quelli relativi a rilievi e/o verifiche ad essa connessi, compresa la richiesta di autorizzazioni agli uffici competenti, come peraltro indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, o ad ogni altro obbligo e prestazione accessorie derivanti dal contratto.

ART. 5

(Condizioni, termini di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo per la redazione degli elaborati Progettuali, di cui al precedente art. 4, lettera A), comprensivo di ogni onere di legge, oltre l'IVA, maturerà nella misura del 90% a favore dell'Impresa a

seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante dei suddetti documenti. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento entro 10 giorni dalla data di approvazione del Progetto. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'Impresa.

- 2. Il pagamento del corrispettivo per la redazione del Progetto è subordinato alla presentazione della polizza di responsabilità civile di cui al successivo art. 12, comma 2 ("polizza del progettista") ai sensi dell'art. 111 del Codice e dell'art. 269 del Regolamento per un importo pari almeno al 10% dell'importo progettato.
- 3. Il pagamento del corrispettivo per la redazione degli elaborati progettuali è subordinato altresì alla produzione da parte dell'Impresa della documentazione attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora la progettazione dovesse essere effettuata a mezzo di professionisti non dipendenti dell'Impresa, dovrà comunque essere presentata attestazione di regolarità contributiva dei professionisti incaricati.
- 4. Il pagamento per la redazione degli elaborati progettuali sarà effettuato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura.
- 5. Il corrispettivo nella misura del restante 10%, relativo alla predisposizione degli elaborati progettuali, maturerà a favore dell'Impresa a seguito del rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti ed avverrà con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1. e 4.
- 6. Viene prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% del valore stimato dell'appalto, ai sensi e con le modalità dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell'anticipazione si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso in cui il contratto cui si riferisce l'anticipazione venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione viene effettuata nel primo mese dell'anno successivo.

L'erogazione dell'anticipazione resta subordinata alla costituzione in favore della stazione appaltante di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello dell'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.

L'anticipazione viene erogata all'esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi, a norma dell'art. 1282 del Codice civile.

- 7. Quando l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto delle trattenute, compresa la quota relativa agli oneri di sicurezza, da corrispondere per questi ultimi in proporzione ai lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redigerà il S.A.L. e lo trasmetterà al R.U.P., il quale ove nulla osti provvederà alla relativa approvazione.
- 8. Come previsto dall'art. 143 del Regolamento, il R.U.P. emetterà, entro 45 giorni dalla maturazione del S.A.L., il relativo Certificato di pagamento della rata in acconto, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento. Detto certificato è prodotto per l'emissione del mandato di pagamento e per l'emissione della fattura da parte dell'Impresa.
- 9. Nel Certificato di pagamento dei lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi - nulla ostando - in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del R.U.P., eventuali inadempienze.

- 10. I pagamenti dei S.A.L. in acconto saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di presentazione delle singole fatture, comprensive di IVA. L'ammontare di ciascuna fattura dovrà riportare il 100% dell'avanzamento dei Lavori riferito al periodo intercorso dall'ultimo pagamento (SAL corrente).
- 11. Il conto finale dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso al R.U.P.. Questi rilascerà il Certificato di pagamento solo dopo l'avvenuto collaudo ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, entro 10 (dieci) giorni dallo stesso. La rata di saldo, in assenza di contestazioni relativamente all'esecuzione dei Lavori, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e della relativa fattura.
- 12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei Lavori ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile.
- 13. Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso in cui la stazione appaltante tema la possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati dall'Impresa o da suoi incaricati, l'Impresa dovrà consegnare una dichiarazione liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per l'importo dei danni lamentati.
- 14. Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa saranno subordinati alla presentazione, da parte dell'Impresa medesima, della documentazione di cui all'articolo 118 del Codice attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

15. I corrispettivi dell'appalto	saranno erogati da	alla stazione appaltante	e saranno accredit	tati sul conto
corrente n	presso	, Filiale		Ai fini
della tracciabilità dei flussi fina	nziari, il bonifico de	eve riportare, in relazione	e a ciascuna transaz	zione posta in
essere dall'Impresa, il riferime	ento identificativo d	della gara:	La persona	a delegata ad
operare sul predetto conto	corrente è il Si	g	, nato a .	il
, C.F.				

- 16. L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 17. Resta inteso che la stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nel caso in cui l'Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia alla stazione appaltante stessa, a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica.
- 18. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010 e s.m.i.

- 19. L'Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con subcontraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
- 20. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la stazione appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo competente.

ART. 6 (Certificato di ultimazione dei lavori - Collaudo e Certificato di regolare esecuzione)

- 1. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto il Certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 199 del Regolamento. Entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta richiesta, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, delle opere compiute e all'emissione del Certificato di ultimazione lavori.
- 2. Entro i successivi 20 (venti) giorni dall'emissione del Certificato di ultimazione lavori, verrà effettuato il collaudo delle opere realizzate. A compimento delle operazioni di collaudo, il Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di regolare esecuzione contenente gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento.
- 3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235 del Regolamento.

ART. 7 (Condizioni generali del contratto)

- 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera.
- 2. L'Impresa con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Contratto.
- 3. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 8 (Criteri generali della progettazione)

- 1. Gli elaborati progettuali devono essere redatti considerando anche il contesto nel quale l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
- 2. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione interessata dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

- 3. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché eventualmente dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
- 4. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti alla stazione appaltante anche su supporto informatico.

ART. 9 (Notifiche all'Impresa)

- 1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal R.U.P. ovvero dalla stazione appaltante, ciascuno relativamente per gli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure possono essere effettuate, a mezzo fax ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata, presso il domicilio eletto dell'Appaltatore.
- 2. L'Impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

ART. 10 (Obblighi dell'Impresa)

- 1. L'Impresa assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spesa:
- a. alla progettazione esecutiva delle opere impiantistiche, nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, nonché all'assunzione di ogni altro onere inerente e connesso;
- b. alla realizzazione dell'Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati, nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera stessa;
- c. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai documenti contrattuali e, comunque, dagli articoli 113 e 129 del Codice, con le modalità ivi previste;
- d. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'Opera;
- f. ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- g. ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- h. ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei lavori e l'esercizio degli impianti;
- 2. L'Impresa si obbliga a richiedere a tutte le persone operanti in cantiere nonché a tutti i fornitori, l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, salute e sicurezza.

- 1. L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del Codice, cauzione definitiva di Euro, a mezzo fideiussione assicurativa della Compagnia in data;
- 2. L'Impresa dovrà reintegrare, la cauzione medesima nei termine che gli sarà prefissato, qualora in corso di esecuzione del contratto essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla stazione appaltante.
- 3. Alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 4. Lo svincolo della garanzia fidejussoria verrà effettuato comunque solo dopo che sia stato dimostrato dall'Appaltatore l'adempimento agli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 (Polizze Assicurative)

•	ento l'Impresa ha presentato, Polizza A	
Compagnia	per Responsabilità Civile verso T	erzi (R.C.T.) per un massimale d
Euro (/00) per ogni sinistro	nel corso dell'esecuzione dei lavori.	L'Appaltatore deposita inoltre, a
copertura dei danni eventualment	e subiti dalla stazione appaltante a ca	ausa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di imp	pianti ed opere, anche preesistenti, ve	rificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori, la Polizza Assicurativa nʻ	° della Compagnia	stipulata in data
, redatta secondo lo	schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.20	004 n. 123 per i seguenti importi
a) partita 1: Euro (/00);		
b) partita 2: Euro (/00);		

- c) partita 3: Euro Euro (.../00).
- 2. L'Impresa si impegna a presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 111 del Codice e dell'art. 269 del Regolamento, polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad esse connesse. Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111 del Codice, i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 17.000,00 (diciassettemila/00).

ART. 13 (Termini di esecuzione della progettazione e dei lavori)

- 1. Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati alla stazione appaltante, per la relativa approvazione, entro (.....) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
- 2. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovranno essere compiuti improrogabilmente entro mesi (..... mesi) consecutivi dalla data del Verbale di Consegna Lavori.
- 3. L'Impresa assume l'impegno di eseguire l'incarico entro i termini fissati, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute, in via indicativa ma non esaustiva, ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi.

- 4. L'Impresa non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si trasferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
- 5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, determinerà l'applicazione delle penali previste dall'art. 24 del presente contratto.

ART. 14 (Direzione Lavori)

- 1. La Direzione Lavori per conto della stazione appaltante è affidata a:
- 2. La sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dall'integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del Codice Civile in ordine alle difformità e ai vizi dei lavori eseguiti.

ART. 15 (Direzione Tecnica di cantiere per conto dell'Impresa)

- 1. L'Impresa nomina quale Direttore Tecnico del Cantiere il Sig.
- 2. Al Direttore Tecnico del Cantiere compete ogni responsabilità in ordine all'andamento del cantiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori per assicurare l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso dei lavori, con particolare riguardo a quelle infortunistiche e alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ART. 16 (Personale dell'Impresa)

- 1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle dimensioni dei lavori da eseguire e ai termini del programma e della consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. L'Impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
- 2. Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza.
- 3. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Impresa devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Impresa medesima.
- 4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'impresa responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed alle opere.

ART. 17 (Responsabilità dell'Impresa)

- 1. L'Impresa resta comunque responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.
- 2. L'Impresa si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
- 3. L'Impresa sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto del presente contratto.
- 4. La stazione appaltante non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell'Impresa con i suoi fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra l'Impresa e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta della stazione appaltante stessa.

ART. 18 (Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti)

- 1. L'Impresa dichiara di applicare ai propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.
- 2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, anche regionale.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 19 (Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori)

- 1. Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore, condizioni climatiche, perizie di variante, o altro) impediscano in via temporanea che i lavori procedano secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- 2. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.
- 3. L'Impresa è comunque tenuta a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.
- 4. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

- 5. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Impresa (la quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
- 6. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
- 7. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dalla stazione appaltante, l'Impresa oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 60 (sessanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte della stazione appaltante della definitiva sospensione dei lavori:
- a. al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- b. al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione del lavori.
- 8. Fuori dei casi previsti sopra, il R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o particolari necessità, potrà ordinare la sospensione per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, cioè ...(....) giorni.
- 9. Nel caso che la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
- 10. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. Sull'istanza di proroga, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dei lavori. Ove comunque possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la richiesta medesima deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire valutato alla data della domanda.

ART. 20

(Sospensione dei lavori per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza)

- 1. In caso d'inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la stazione appaltante, attraverso il Coordinatore in fase di Esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
- 2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la stazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Impresa; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Impresa delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 21

- 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b. per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d. nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice Civile;
- e. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari d'incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni in fase di progettazione.
- 2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare quanto stabilito per legge.
- 3. Non può essere introdotta alcuna variazione da parte dell'Impresa al progetto approvato. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Impresa la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

ART. 22 (Nuovi Prezzi)

- 1. I prezzi relativi ad eventuali opere non previste saranno determinati dal Direttore dei Lavori secondo quanto indicato all'art. 163 del Regolamento.
- 2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, ed approvati dal R.U.P.; qualora l'Impresa non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

ART. 23 (Invariabilità dei prezzi)

1. L'Impresa dichiara di aver tenuto conto nella formulazione del ribasso d'asta e quindi dei prezzi contrattuali, delle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, delle prestazioni prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

ART. 24 (Penali)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la predisposizione e consegna degli elaborati progettuali alla stazione appaltante, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando quant'altro disposto dall'art. 169 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010.

- 2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'opera, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori sarà applicata una penale pari allo all'1 per mille dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori e agli oneri della sicurezza di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. B) e C), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento.
- 3. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al R.U.P in merito agli eventuali ritardi nell'andamento del lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del Codice.
- 4. La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.
- 5. È ammessa, su motivata richiesta dell'Impresa, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori.

ART. 25 (Soluzioni delle controversie - Foro Competente)

- 1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 239 del Codice. La stazione appaltante è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all'art. 240 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.
- 2. Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
- 3. In ogni caso l'Impresa è tenuta, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni della stazione appaltante, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

ART. 26 (Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti)

- 1. E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.
- 3. L'Impresa Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente Dedicato di cui al precedente articolo.
- 4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi alla stazione appaltante .

5. L'Atto di Cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico, e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità utilizzando i Conti Correnti Dedicati, rispettivamente, del Cedente e del Cessionario ed indicando il CIG.

ART. 27 (Danni alle opere)

- 1. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
- 2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento indicando eventuali prescrizioni e osservazioni.
- 3. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 28 (Cause di forza maggiore)

- 1. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
- 2. I ritardi di consegna di materiali, mezzi e attrezzature da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

ART. 29 - (Recesso dal Contratto)

- 1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite. Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
- 2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Impresa è tenuta a consegnare alla stazione appaltante, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

ART. 30 (Risoluzione del Contratto)

1. Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la stazione appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. la mancata disponibilità all'espletamento della progettazione da parte del progettista individuato dall'Impresa;
- b. il progetto esecutivo non è ritenuto dalla stazione appaltante meritevole di approvazione;
- c. il conseguimento di un ritardo nella redazione della Progettazione Esecutiva comportante l'applicazione di penali di un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo per la progettazione medesima;
- d. la mancata Consegna dei lavori per causa dell'Impresa ai sensi dell'articolo 153, comma 7, del Regolamento;
- e. il mancato inizio dei lavori entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla Consegna degli stessi;
- f. il conseguimento di un ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di penali di un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del relativo importo contrattuale (esecuzione dei lavori e oneri di sicurezza);
- g. l'esito negativo del Collaudo;
- h. l'abbandono del cantiere per oltre 15 (quindici) giorni naturali consecutivi;
- i. la mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni, nulla osta, assensi, comunque denominati, occorrenti per l'avvio e l'esecuzione dei Lavori, per fatto imputabile all'Impresa;
- j. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento;
- k. la manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- I. la mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli;
- m. la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società;
- n. la violazione e l'inosservanza agli obblighi di cui al precedente art. 10.
- 2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena la stazione appaltante avrà dichiarato all'Impresa, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R. entro 10 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della stazione appaltante.
- 3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Impresa, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla stazione appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla stazione appaltante dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dalla stazione appaltante.
- 4. In ipotesi di grave inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni oggetto del Contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei Lavori, si applicano gli articoli 136 e 125 del Codice e l'art. 146 del Regolamento.

ART. 31 (Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste per sopralluoghi, liquidazioni di conti, verbali, certificati, disegni, ecc. Sono altresì a carico dell'Impresa le spese per perizie tecniche in caso di contestazione sulla qualità dei materiali forniti.

(Riservatezza)

1. L'Impresa s'impegna ad adottare ogni accorgimento volto a limitare allo stretto indispensabile la divulgazione d'informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera in questione. S'impegna, altresì a ritirare/distruggere, senza nessun indugio, ogni copia dei disegni tecnici forniti a terzi (fornitori, posatori, tecnici, ecc.) non appena cessata l'esigenza.

ART. 33 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e di legge. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente tutte le clausole contenute.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.	
La Stazione appaltante	
	L'Impresa
L'Ufficiale rogante	